

www.atcbologna.org

GESTIONE DEL TERRITORIO



n.1 Maggio 2022

ATC informa

Spedizione: in abbonamento postale - 45% Art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Bologna - Prezzo abbonamento € 5,00 compreso nella quota associativa. Rivista inviata agli associati A.T.C.

BO1

Nutria: volontari in prima linea

BO2

Unicità e grandezza del volontariato

BO3

Danni in agricoltura: Bo3 pecora nera?

ALL'INTERNO:

Calendario Venatorio 2022-2023 da staccare e conservare

Acquista on line: www.cinotecnica.com



SENTINELLE L'antiabbaiò ad acqua per box e canili

Antiabbaiò a getto d'acqua per box e canili di qualsiasi dimensione e forma, anche per piccoli spazi aperti e piccoli giardini. Adatto a cani di qualsiasi taglia e temperamento.

Si collega direttamente al rubinetto dell'acqua.

SENT1 - MOD. A BATTERIA € 215,00

SENT2 - MOD. A CORRENTE € 239,00

BAUSTOP CON SERBATOIO € 349,00

per chi non ha nè acqua nè corrente



Kit
Completo



NOVITA'

CE

dogtra 2600 T&B - Beeper + correttore con vibrazione in un unico collare

127 livelli di stimolazione elettrica, vibrazione di richiamo, 4 modalità di beeper (Traccia e Ferma, Solo Ferma, Localizzazione, Stand By) 4 Suoni ad alta udibilità, Volume regolabile, Distanza operativa: 1600 m - Ricarica in 2 ore - Carica batteria incluso.

2600 T&B fornito con 1 collare € **359,00**

2602 T&B fornito con 2 collari € **499,00**

Disponibile anche in versione solo Beeper

RB1000 € ~~330,00~~ fornito con 1 collare € **299,00 IN PROMOZIONE**

RB1002 € ~~469,00~~ fornito con 2 collari € **429,00 IN PROMOZIONE**

STB HAWK - Speciale beccaccia € **109,00**

2 modalità operative (Traccia e Ferma, Solo Ferma) - Suono del falco o beeper classico

Alta udibilità anche a grande distanza - ON/OFF con magnete - Ricarica in 2 ore - Batterie ricaricabili.

OFFERTA LANCIO LIMITATA

NOVITA'



CE

dogtra ARC800 - "L'invisibile" - Collare da addestramento

Arc 800 l'invisibile, un collare discreto, ergonomico, leggero ed estremamente efficiente che ti permette di lavorare nella massima discrezione e in totale sicurezza.

ARC 800 "L'INVISIBILE" € **289,00** fornito con 1 collare

ARC 802 "L'INVISIBILE" € **398,00** fornito con 2 collari

127 livelli di stimolazione elettrica - **Vibrazione di richiamo non elettrica**

3 modalità operative (Nick, Costance, Pager) - Distanza operativa: 800 mt. - Ricarica in 2 ore.



CE

dogtra GPS PATHFINDER - L'originale - Affidati a Dogtra, il più imitato

Tutto dal tuo smartphone OFF LINE Funziona senza linea/rete telefonica

Se ti imitano vali.
Paolo Roberti

Scarica l'applicazione gratuita Dogtra Pathfinder



Google Maps dettagliate e gratuite; Espandibile fino a 21 cani; Copertura fino a 15 km; Notifica vocale per cane in ferma; per abbaiò in canizza o abbaiò a fermo; Modalità Bussola, Registrazione e visualizzazione percorso del cane; Funzione Geo Fence; Aggiornamento dati GPS 2 secondi; 100 livelli di stimolazione elettrica + bip acustico per richiamare il cane.

Kit completo Dogtra Pathfinder € ~~550,00~~ € **487,00**

Collari aggiuntivi supplementari a richiesta € ~~320,00~~ € **298,00** ciascuno

NOVITA'



CE

COME ORDINO?

Ordini, informazioni: CINOTECNICA
Via L. Nottolini, 440 - 55100 Lucca
Tel. 0583 469673
On line: www.cinotecnica.com
Cell. WhatsApp: 3450117825
Con una mail: info@cinotecnica.com


COME ARRIVA?

Consegna
con corriere espresso
in tutta Italia
in 48 ore
al vostro domicilio



COME PAGO?

Al fattorino alla consegna (anche in contanti)
Bonifico Bancario (richiedi il nostro IBAN)
Con carta di credito e PayPal
Tutti i prezzi sono iva compresa



SOMMARIO

Editoriale

Il controllo si amplifica

4

Atc Bo1

Nutria: volontari in prima linea

6

Atc Bo2

Unicità e grandezza del volontariato

8

Atc Bo3

Danni in agricoltura: Bo3 pecora nera?

15

Giurisprudenza

La riforma dell'art.9 della Costituzione

18

www.atcbologna.org

GESTIONE DEL TERRITORIO

A.T.C. informa

Direzione:

Centro Servizi e Coordinamento
degli Ambiti Territoriali di Caccia
della provincia di Bologna
Via Corticella 183/6 - 40138 Bologna
Tel. 051 6388484 Fax 051 6388454
centroservizi@atcbologna.org - www.atcbologna.org

Direttore responsabile:

Alberto Rodeghiero

Comitato di redazione:

Enrico Dini, Hendrik Hagedoorn, Lorenzo Benedetti

Coordinamento redazionale:

Marco Calvi

Redazione:

Daniele Candini, Davide Zanin

Concessionaria pubblicità:

Seller
Tel. 338 4169797 - commerciale@selleradv.it

Stampa:

MIG Moderna Industrie grafiche

Autorizzazione:

Tribunale di Bologna n. 7005 del 10/05/2000 Bologna

Foto di copertina:

Virgilio Donati

ZIBONI TECHNOLOGY

DAL 1974 TECNOLOGIE E STRUMENTI
PROFESSIONALI PER LA GESTIONE
DELLA FAUNA SELVATICA



VITEX. Da quasi 50 anni
gli esperti nei fidelizzanti per ungulati!

- ▶ Catrami vegetali per cinghiali
- ▶ Sali minerali per cervidi
- ▶ Aromi superconcentrati
- ▶ Attrattivi & Deeparassitanti

Fototrappolaggio

con un'ampia gamma prodotti di qualità!

- ▶ Alta risoluzione video-fotografica
- ▶ Testate dai nostri esperti e tecnici
- ▶ Compatte e resistenti alle intemperie
- ▶ Tecnologia 4G LTE in Cloud



Ziboni Technology
Via Sant'Anna 2/d 24060 Rogno BG
www.zibonitechnology.com
info@tecnofauna.it - 035.98.80.38



IL CONTROLLO SI AMPLIA

Al momento in cui scriviamo il provvedimento non è ancora applicato su larga scala, e bisognerà valutarne i risultati a consuntivo, ma ci vorrà del tempo per scrivere la parola fine su questa vicenda.



Foto Virgilio Donati

Risolvere un'emergenza non è mai semplice, ma quando questa interessa diverse categorie con riflessi economici, faunistici e di salute e sicurezza pubbliche, è facile immaginare che la questione si complichino ulteriormente. Spesso abbiamo trattato il problema dell'eccessiva diffusione del cinghiale, soprattutto sull'Appennino, e di quali effetti comporti. I numeri sono significativi. E

allarmanti. Nel 2020 solo nel Bo3, primo tra gli Atc emiliano-romagnoli, sono stati registrati 90.629 euro di risarcimento danni alle colture. E nella classifica delle province con più incidenti stradali che hanno visto coinvolti degli ungulati, Bologna è seconda con 1.016 collisioni. Nel tempo si è cercato, da parte delle Istituzioni, di porvi rimedio. Dapprima

parametrando i piani di abbattimento sulla crescente consistenza del suide; poi, vista l'insufficienza della misura a causa della diminuzione dei cacciatori, nonostante gli abbattimenti siano aumentati (con flessioni dovute al Covid 19), si è passati all'autodifesa da parte degli agricoltori e loro familiari interessati dalle "incursioni" a danno delle loro colture, purché muniti di

abilitazione venatoria. Infine, con la determina n. 1973 del 22/11/2021, che si inserisce nel Piano regionale di controllo 2021-26, si è aggiunta la possibilità di avvalersi di un massimo di due coadiutori, abilitati dalla Provincia o dalla Regione a seguito di appositi corsi e prova d'esame finale, da parte dell'agricoltore che ne ravvisi la necessità.

Questo rapporto diretto, questa sorta di ingaggio, è un'innovazione che delinea, seppure in forma sfumata, quella caccia privatistica verso la

quale le associazioni venatorie presumibilmente manifesteranno qualche remora. Certo, il fine di pubblica utilità richiamato nella determina può sovrastare l'interesse di una singola categoria, e poi la difficoltà nel contemperare istanze ed esigenze diverse, spesso in competizione fra loro, è complicato, va quindi apprezzato lo sforzo della Regione, ma le resistenze si faranno sentire.

Inoltre, se è ben descritto l'iter per l'utilizzazione delle carcasse, anche ai fini di una sorveglianza sanitaria resa

più urgente dal sopravvenire della Peste suina africana, non è chiaro a chi vada il consumo o l'eventuale reddito derivante dalle suddette.

Controllare la correttezza delle operazioni dovrà essere un impegno delle Istituzioni. Al momento in cui scriviamo il provvedimento non è ancora applicato su larga scala, e bisognerà valutarne i risultati a consuntivo, ma ci vorrà del tempo per scrivere la parola fine su questa vicenda e risolvere un problema che investe cacciatori, agricoltori, Istituzioni e cittadini.

Armeria
R

Rinaldi



Shop in Shop BERETTA

Viale Togliatti 25/c (Bo) - tel. 051 6190331- fax 051 6177385
www.armeriarinaldi.it - E-mail: info@armeriarinaldi.it

**PUNTO VENDITA
AUTORIZZATO SWAROVSKI**



IL TUO MARGINE VINCENTE



BERETTA
CERTIFIED DEALER
COMPETITION



RIPARAZIONE E VENDITA:

- CACCIA-TIRO-DIFESA
- CARTUCCE CACCIA-TRAP-SKEET
- ASSISTENZA FUCILI DA TIRO CON ESECUZIONE DI CALCI SU MISURA
- ASSISTENZA AUTORIZZATA BERETTA - PERAZZI - BENELLI
- ASSORTIMENTO DI CARABINE: SAKO, BLASER, CZ, SABATTI, ZOLI, BROWNING, SAUER, REMINGTON, BENELLI, MERKEL ECC. PER CACCIA AL CINGHIALE E DI SELEZIONE
- MONTAGGIO E TARATURE OTTICHE DELLE MIGLIORI MARCHE: ZEISS, SWAROVSKI, KAHLES, BURRIS, MEOPTA, LEICA, NIKON ECC.

RINALDI TRAP
206V - 24 gr.



NUTRIA: volontari in prima linea

La lotta all'invasivo roditore è uno dei fronti che non può prescindere dalla presenza dei nostri volontari.

Alcuni mesi fa, alcuni articoli di cronaca attirarono l'attenzione dell'opinione pubblica. Un agricoltore di Molinella trovò distrutte le gabbie per la cattura delle nutrie. Gabbie pagate dalla Città metropolitana, quindi con i soldi dei cittadini. Le Forze dell'ordine si attivarono per cercare i colpevoli, ma ciò che ci interessa non è tanto la loro identità, ma lo spirito vandalico che anima questi "protettori" dell'invasivo roditore. La lotta contro la sua diffusione, tendente alla completa eradicazione, è ormai un'attività gestionale consolidata da tempo. Già nel 2001 le "Linee guida per il controllo della nutria *Myocastor coypus*", stilate dall'allora Infs, lo definivano "un'entità faunistica indesiderata sul territorio nazionale per motivi ecologici ed economici". Per quanto riguarda la nostra Regione, nella deliberazione n. 551 del 18/4/2016 vengono citate le finalità eradicative valide per l'intero territorio regionale, ivi compresi parchi regionali, riserve regionali e territori urbanizzati. Già, ma chi mette gambe alle istanze delle normative? Chi fa "il lavoro sporco" andando a controllare le gabbie anche due volte al giorno e poi sopprimendo nel minor tempo possibile dalla cattura i soggetti ingabbiati, soprattutto adesso che

la Città metropolitana non ha più mezzi e uomini sufficienti?

La risposta, per chi legge queste pagine, è ovvia: i volontari costituiti da cacciatori e agricoltori, che se ne fanno carico non certo per divertimento, come qualche ideologizzato oppositore pensa, o per lucro, anzi, spesso lo fanno in perdita, ma come impegno civico, visti i danni che la nutria provoca a tutti in maniera diretta e indiretta.

Di questa disponibilità si sono accorti, per farne subito tesoro, alcuni Enti locali come il Consorzio della Bonifica Renana e quello della Bonifica Burana, che hanno contattato il Bo1 per avviare delle convenzioni. Nei documenti di stipula vengono elencati tutti i motivi per attuare il controllo di questa specie: rischi idraulici, innescati dallo scavo di nicchie, cunicoli e gallerie nei corpi arginali in corrispondenza di manufatti dei corsi d'acqua naturali, invasi e canali; rischi ambientali, causati dall'introduzione di una specie alloctona che danneggia specie vegetali acquatiche e con correlata compromissione e/o disturbo alle zone di nidificazione e di alimentazione di numerose specie ornitiche, anche rare o minacciate d'interesse comunitario; rischi sanitari, in quanto potenziale vet-

tore di agenti patogeni pericolosi per l'uomo, come leptospira e salmonella; danni alle colture agricole, soprattutto nei terreni situati nelle vicinanze dei corsi d'acqua e degli invasi con presenze di nutrie.

L'accordo con il Consorzio della Bonifica Burana, a carattere sperimentale suscettibile di rinnovo, ha la durata di un anno. Come referente coordinatore è stato nominato Ivan Malaguti, che qui voglio pubblicamente ringraziare per la sua disponibilità.

Con il Consorzio della Bonifica Renana siamo certi si arriverà presto alla firma di un accordo che comprenderà tutti i Comuni interessati dall'Ente.

A testimonianza del carattere di puro volontariato apportato dai nostri operatori, le corrispondenze in denaro effettuate dai due Enti serviranno solo a coprire le spese vive sostenute dai suddetti. Nelle riunioni indette con i nostri soci, ben 130 volontari hanno offerto la loro disponibilità, che speriamo si concretizzi una volta che dalle parole si passerà alle azioni sul terreno. Siamo certi che tali sinergie, per efficacia e sostenibilità dei costi grazie ai nostri volontari, attirerà l'interesse di altri Enti.

È una definitiva e attesa legittimazione sociale che soprattutto i cacciatori, per il tramite del Bo1, stanno conseguendo, legittimazione attestata anche dalla Città metropolitana, che fornirà a tutti i volontari un giubbotto con la dicitura "Servizio di utilità pubblica".

UNA “DIANA” A MINERBIO

È la prima, speriamo di una lunga serie, è giovane ed è appassionata. Ci sono tutti gli ingredienti per festeggiare la licenza di caccia della nuova segua-

ce di S.Uberto, Carlotta Romagnoli di Minerbio. La passione è nata seguendo il fidanzato Alessandro e il suo breton Raul, con il quale ha stabilito un feeling

altrettanto stabile. A festeggiare la nuova “Diana”, oltre ad Alessandro, anche il referente minerbiese dell’Atc Bo1 Tiziano Minelli.



Unicità e grandezza del volontariato

I volontari sono una risorsa umana strategica, sia per i valori che esprimono, sia perché permettono alle Organizzazioni di essere flessibili e di rappresentare meglio le esigenze richieste dalla collettività.



Gestire il territorio per gli Atc significa investire in una risorsa strategica formata solo da volontari, cacciatori che si prestano ad una moltitudine di attività, oltre che alla gestione della fauna per la caccia programmata, in gran parte sconosciute al grande pubblico, ma di grande importanza per il nostro territorio.

La partecipazione attiva e spontanea dei cacciatori al “quasi lavoro” in Associazioni quali gli Atc nasce da motivazioni personali diverse, che indirizzano il comportamento dei singoli verso l’azione solidale e ne caratterizzano l’impegno secondo modalità specifiche, non assimilabili a quelle proprie del lavoro retribuito.

L’azione gratuita frutto di libera scelta, i valori e le motivazioni individuali, l’alto livello di autonomia, la limitata disponibilità di tempo, le diverse abilità o capacità individuali: l’Associazione che impiega volontari deve assumere consapevolezza di tali specificità, perché esse possono diventare punti di forza, ma anche di debolezza.

Foto Virgilio Donati

Serve un grande sostegno e una concreta coerenza di intervento per garantire la motivazione ai nostri volontari. Motivazione definita come una forza interna, che stimola, regola e sostiene le azioni compiute dalla persona e orienta il suo comportamento al raggiungimento di determinati obiettivi. I diversi scopi che spingono uno stesso individuo ad agire in relazione a diversi obiettivi e in diversi contesti possono essere in tutto o in parte inconsapevoli e cambiare nel tempo, in relazione agli interventi che i diversi portatori d'interesse mettono in campo. Purtroppo mi sembra che proprio i diversi portatori non abbiano ancora capito che tutte le attività che sono legate alla caccia, vedi prevenzione, tutela delle attività agricola ecc. ecc., sono garantite da operatori volontari, che non hanno nessun rapporto di lavoro o vincoli contrattuali con gli Atc.

Cosa differenzia un lavoratore da un volontario? Sostanzialmente questo: il lavoratore svolge una prestazione professionale dietro compenso, ha un contratto di subordinazione o collaborazione di lavoro e per-

cepisce una retribuzione ben definita che rappresenta spesso la motivazione principale; il volontario, invece, presta la propria opera gratuitamente, come impegno più o meno civico. È per questo che l'attività di volontariato esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria: il volontario deve sentirsi libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché l'attività risponde esclusivamente ad un vincolo morale. Il volontario che opera nelle Associazioni come gli Atc è anche quasi sempre un socio, una figura di primaria importanza in qualsiasi ente del terzo settore, in quanto da essa discende la costituzione dell'ente stesso, che garantisce il principio delle democraticità, essenziale per la sua sussistenza. Pertanto bisogna evitare di pensare che il volontariato negli Atc sia una instaurazione surrettizia di forme di lavoro, non disciplinata dalla legge, il cui accesso è completamente diverso.

I volontari sono una risorsa umana strategica, sia per i va-

lori che esprimono, sia perché permettono alle Organizzazioni di essere flessibili e di rappresentare meglio le esigenze richieste dalla collettività, di mobilitare risorse altrimenti non disponibili e per molte altre ragioni. Una proficua e duratura collaborazione necessita di regole organizzative chiare, che facilitino la vita del volontario e sostengano le loro motivazioni, e devono esserci delle coerenze di sistema rispetto a quello che viene richiesto. Il mantenimento dell'azione del volontario richiede un sistema progettato quasi ad hoc per loro e non una modalità che introduca delle distonie di comprensione del ruolo che debbono esercitare.

Per garantire la continuità della propria azione e la qualità degli interventi, l'Organizzazione deve essere in grado di valorizzare il contributo dei volontari, facendo leva proprio sulle loro specificità, ovvero imparando a far convergere l'insieme di motivazioni, conoscenze, competenze e comportamenti in una prospettiva di sviluppo organizzativo e di crescita individuale. Tutte le altre forme di utilizzo del volontariato produrranno






TABELLE PERIMETRALI DI QUALITÀ

Lamiera zincata o alluminio
Polipropilene compatto
Serigrafia con inchiostri anti UV
Cottura a forno
Foratura e cordolatura

PREZZI IMBATTIBILI • CONSEGNE RAPIDE

Tel. 0722 769267 - Fax 0722 769626
www.montefeltrotarghe.it - info@montefeltrotarghe.it

CONTATTACI PER RICEVERE UN CAMPIONE E VERIFICARE COSÌ LA QUALITÀ







solo la perdita di questa risorsa e, conseguentemente, anche delle attività che, con tutti i limiti del caso, gli Atc stanno facendo sul territorio per cercare di garantire una sostenibilità agroforestale della fauna.

La caccia è un'attività di grande valenza sociale ed ambientale, capace di coniugare in modo efficace le tradizioni con il rispetto della natura e dei suoi cicli. È necessario riconsiderare il ruolo del cacciatore come volontario nella gestione dell'equilibrio faunistico-ambientale e bisogna riconoscergli una forma vera di valorizzazione. Dobbiamo essere grati a tutti i cacciatori, che sono dei volontari che pagano per fare della gestione della fauna e del territorio agro-forestale con tutto quello che comporta.



Foto Virgilio Donati



L'ARMERIA NOVA ARMI
vi aspetta a

MEDICINA (BO) IN VIA LIBERTÀ, 32
**con oltre 300 armi usate e nuove
di ogni tipo...**

Tel. 051 0220046
armeria.nova.armi@gmail.com

CHIUSO IL LUNEDÌ TUTTO IL GIORNO



SEGUITECI ANCHE SUL SITO:
www.armiusate.it

1. FINALITÀ

omissis

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

2.1 La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia e la regione Marche, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati, sentiti i Settori Agricoltura Caccia e Pesca regionali (SACP) competenti per territorio.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

3.1 Le specie cacciabili sono le seguenti:

lepre comune; coniglio selvatico; silvilago (minilepre); fagiano; pernice rossa; starna; volpe; cinghiale; capriolo; cervo; daino; muflone; cornacchia grigia; gazza; ghiandaia; alzavola; beccaccino; canapiglia; codone; fischione; folaga; frullino; gallinella d'acqua; germano reale; marzaiola; mestolone; porciglione; allodola; quaglia; tortora; colombaccio; beccaccia; merlo; cesena; tordo bottaccio; tordo sassello.

3.2 Per le specie pernice rossa e starna la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV ai quali sono stati autorizzati dalla Regione un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto previsto dal Piano Faunistico venatorio regionale 2018-2023. Il piano di prelievo annuale deve essere presentato dagli ATC ed AFV interessati entro il 31 agosto allo SACP competente per territorio, per l'autorizzazione. La rendicontazione finale dei dati degli abbattimenti deve essere presentata allo SACP entro 15 giorni dal termine del prelievo.

Nelle ATV l'immissione e il prelievo di Starna e Pernice rossa sono consentite se previsto nel programma annuale di gestione e non necessita di piano quinquennale.

3.3 I periodi di caccia per ogni singola specie sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale. Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n.1419 del 1° ottobre 2012. Le segnalazioni riguardanti lo stato di allerta e relativa cessazione sono riportate nel sito Idro-meteo-Clima dell'Arpae Emilia-Romagna: <https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/meteo/dati-e-osservazioni/allerta-gelo-per-la-beccaccia>.

4. FORME E GIORNATE DI CACCIA

4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria. Il periodo di apertura generale della caccia va da domenica 18 settembre 2022 a lunedì 30 gennaio 2023. In particolare:

4.2 La caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati e della volpe - è consentita nei periodi e nelle forme sottoindicate:

- A. da domenica 18 settembre a domenica 2 ottobre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- B. da lunedì 3 ottobre a domenica 4 dicembre da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- C. esclusivamente in Azienda Faunistico Venatoria il periodo di prelievo è ulteriormente esteso da lunedì 5 dicembre a lunedì 30 gennaio 2023 da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana.

4.3 La caccia alla fauna migratoria - ad esclusione della beccaccia - è consentita nei periodi e nelle forme sottoindicate:

- A. da domenica 18 settembre a domenica 2 ottobre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- B. da lunedì 3 ottobre a domenica 4 dicembre da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- C. da lunedì 5 dicembre a lunedì 30 gennaio, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- D. per la sola fauna migratoria in forma vagante, le modalità di caccia sono le seguenti:
 - a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, la caccia può essere effettuata in tutto il territorio;
 - b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F in ATC esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia, nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie. In AFV su tutto il territorio;
- E. Nel periodo da lunedì 3 ottobre a mercoledì 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo (capanni portatili prefabbricati di cui all'art. 53, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e succ. mod. e int.).

4.4 La caccia alla beccaccia è consentita con le seguenti modalità:

- A. da sabato 1° ottobre a domenica 4 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- B. da lunedì 5 dicembre a giovedì 19 gennaio 2023 vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana con le seguenti modalità:
 - a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F: su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
 - b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F: esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia. In AFV su tutto il territorio.

4.5 La caccia alla volpe è consentita con le seguenti modalità:

- a. da domenica 18 settembre a domenica 2 ottobre prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- b. da lunedì 3 ottobre a domenica 4 dicembre prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana;
- c. da lunedì 5 dicembre a lunedì 30 gennaio caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita in tre giornate a scelta ogni settimana;
- d. da domenica 18 settembre 2022 a lunedì 30 gennaio 2023 prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro

avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 1/2008, con le seguenti modalità:

- da domenica 18 settembre a domenica 2 ottobre, in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - da lunedì 3 ottobre a lunedì 30 gennaio in tre giornate a scelta ogni settimana;
- Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, tale tipologia di caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.

4.6 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 1/2008 preferibilmente con munizioni atossiche. La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.

4.7 La caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi consecutivi sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11, comma 3, del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC, AFV ed Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità. La caccia al cinghiale in forma collettiva è esercitata:

- con i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV;
- con il metodo della girata in tre giornate a libera scelta, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 della legge n. 157/1992.

Ai fini della valutazione dei carniere e per la corretta attuazione del Piano di sorveglianza e monitoraggio sanitario della fauna selvatica regionale i diversi istituti di gestione forniranno ai cacciatori tagliandi inamovibili numerati, da inserire al tendine di Achille dei capi abbattuti prima dello spostamento dall'area di caccia.

In relazione al divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1 lettera m) della Legge n. 157/1992, eventuali interruzioni dell'esercizio venatorio a causa di neve (e le relative riprese) devono essere comunicate con nota scritta da parte degli ATC, con riferimento al singolo distretto, dalle AFV, nonché dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, allo STACP competente per territorio entro 5 giorni dall'interruzione e al primo giorno di ripresa dell'attività.

L'autorizzazione al recupero di eventuali giornate di interruzione dell'attività dovuta a neve, da attuarsi entro il 30 gennaio, deve essere rilasciata dallo SACP competente per territorio, per un numero massimo di giornate di caccia pari a quelle non fruite.

4.8 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 nelle ATV nel periodo 1° settembre 2022 - 30 gennaio 2023, dall'alba al tramonto ed esclusivamente alle specie di fauna da allevamento autorizzate ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.

4.9 Per le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n.157 è prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio da giovedì 1 a giovedì 15 settembre, ad esclusione delle zone di protezione speciale (ZPS), limitatamente alle specie cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, merlo, tortora, colombaccio nelle giornate fisse di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13,00 da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. Per il merlo e la tortora il prelievo è consentito in un massimo di 3 giornate con un carniere giornaliero di 5 capi.

4.10 La caccia alla fauna migratoria in mobilità controllata, di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, si svolge nelle forme stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 211/2011 dal 2 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023.

4.11 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, è consentito l'uso come richiami dei derivati domestici del germano reale e del piccione provenienti da allevamento. Tali richiami devono essere identificati mediante marcatura inamovibile numerata. Possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157/1992, nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.

4.12 Per la caccia alle lepre gli SACP autorizzano nominalmente l'utilizzo di mute, riconosciute e abilitate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) composte da un numero massimo di sei cani per conduttore cacciatore. La richiesta, presentata agli SACP dall'ATC d'iscrizione del conduttore, entro il termine perentorio del 1° agosto, deve avvenire nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. L'ATC fornirà al conduttore autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente a ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre. L'autorizzazione può ammettere inoltre, anche in via esclusiva, nel periodo compreso tra sabato 20 agosto e domenica 4 dicembre, l'addestramento e l'allenamento della muta se richiesto. Nel periodo domenica 18 settembre domenica 4 dicembre negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante, qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino. Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con altri cani da caccia singoli o in coppia.

4.13 Nei limiti previsti dal presente calendario la Regione può autorizzare, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, specifici progetti sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma dell'art. 30, comma 5, della L.R. n. 8/1994. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di specializzazione, ma in tal caso devono insistere su porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati entro il 30 giugno dall'ATC interessato allo SACP competente per territorio e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto, ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente a ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre.

4.14 È vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata, nonché l'uso e detenzione di cartucce caricate con proiettile unico, salvo che per la caccia agli ungulati e alla volpe da appostamento.

4.15 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore al numero 00 (2/0 - mm 4,1). Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

5. ORARI VENATORI

- 5.1 La caccia è consentita:
 - Alla fauna selvatica stanziale e migratoria in forma vagante dal sorgere del sole fino al tramonto;
 - Alla fauna migratoria da appostamento da un'ora prima del sorgere del sole fino

- al tramonto;
- **Alla volpe da appostamento con arma a canna rigata** dotata di ottica di mira da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto con prelievo solo da parte di cacciatori abilitati alla selezione degli ungulati o in possesso di attestazione comprovante il superamento di una prova di tiro;
- **Al cinghiale in selezione** da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto;
- **A cervidi e bovidi in selezione** da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto.

- 5.2 Nel periodo compreso tra giovedì 1° settembre e giovedì 15 settembre (preapertura), la caccia è consentita fino alle ore 13,00;
- 5.3 Nel periodo compreso tra domenica 18 settembre e domenica 2 ottobre inclusa, la caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria, in forma vagante, è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 13,00 mentre la caccia alla sola fauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
- 5.4 Le limitazioni di cui ai punti 5.2 e 5.3 non si applicano:
- Alle ATV dove la caccia è consentita da giovedì 1° settembre a lunedì 30 gennaio dall'alba fino al tramonto;
 - Al prelievo in selezione degli ungulati.

5.5 Gli orari venatori, individuati facendo riferimento a un valore medio regionale ottenuto dal calcolo delle medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi fornite dall'Aeronautica militare, sono riportati nell'Allegato D al presente calendario.

6. CARNIERE

- 6.1 Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere, per ogni singola specie e complessivamente, più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carniere giornaliero.
- 6.2 Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carniere stagionale.
- 6.3 Nei limiti dei piani approvati i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, pernice rossa, starna, lepore e minilepre superiori a quelli previsti nell'Allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepore e il silvialgo (minilepre) fino a sabato 31 dicembre 2022 e per il fagiano fino a lunedì 30 gennaio 2023. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli Allegati A e B ed i carniere previsti nell'Allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.
- 6.4 Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

- 7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti da sabato 20 agosto a giovedì 15 settembre, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
- 7.2 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, a eccezione di quelli ove esistono terreni in attività di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.
- 7.3 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
- 7.4 Nel periodo intercorrente tra giovedì 1 e giovedì 15 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui è consentito l'esercizio venatorio, con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva.
- 7.5 Da domenica 18 settembre a lunedì 30 gennaio è vietato l'addestramento, l'allenamento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. Sono invece consentite le attività di allenamento ed addestramento fino a domenica 5 dicembre nelle giornate, negli orari e nelle zone consentite per l'esercizio venatorio vagante, qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino.
- 7.6 Nelle zone addestramento cani di cui all'art. 45 comma 1 lettera a) della L.R. n. 8/1994, è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso, comunicato alla Regione, del gestore della zona stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e delle normative generali vigenti in materia.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

- 8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157/1992 e dall'art. 60 della Legge Regionale n. 8/1994, l'esercizio venatorio è vietato:
- nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
 - nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica. Tale limitazione non si applica con riguardo agli "immobili collabenti", ossia rispetto a qualsiasi fabbricato non agibile, idoneo alla funzione per cui era stato costruito e non utilizzabile in alcun modo, in quanto ridotto allo stato di rudere, come tale fatiscente, parzialmente demolito o con danni strutturali ingenti come il crollo della copertura, che appunto non ne permettono l'utilizzo. Purché non interessato da lavori attuali di ripristino;
 - a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
 - nei giardini e parchi pubblici e privati;
 - nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'art. 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati.
- 8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 150 metri da macchine agricole operatrici in attività.
- 8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero e alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
- 8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
- 8.5 Le prescrizioni per i terreni in attività di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'Allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'Allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione allo SACP di competenza entro il 30 giugno per le valutazioni preliminari al fine del successivo inoltro alla Polizia provinciale.
- 8.6 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, nei terreni in attività di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso e temporaneo e da altana, è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o copricapo) di colore arancione o giallo, in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.

operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

- 9.1 Si rimanda alle prescrizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 come modificata con successiva deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018 recante "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)" riportate nel sito <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/strumenti-di-gestione/misure-di-conservazione/le-misure-di-conservazione> che costituiscono parte integrante del calendario venatorio, individuando nel mese di gennaio le giornate fisse di caccia corrispondenti ai giovedì e alla domenica, fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni disciplinate nel presente atto.

10. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE UMIDE DI TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE ESCLUSE QUELLE RICOMPRESSE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

- 10.1 Ai sensi della Legge n. 66 del 6 febbraio 2006 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa" è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo, o contenenti piombo, per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali: laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i riveli più allagati e con esclusione dei maceri, nonché a distanza inferiore a 50 metri dalle rive più esterne degli stessi.

11. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE AREE COSTIERE AI FINI DELLA TUTELA DELLE ATTIVITÀ E DELLE STRUTTURE TURISTICHE

- 11.1 Nei territori di Rimini e Forlì Cesena l'attività venatoria è sempre vietata nei territori a mare (ad est) della S.S. n. 16 "Adriatica".
- 11.2 Nel territorio di Ravenna l'attività venatoria è vietata in località Lido Adriano, nei territori a mare (ad est) di Viale Manzoni - Scolo Acque Alte - Canale idrovora - Canale Della Gabbia - Via Trieste, dal 1° al 18 settembre.

12. TESSERINO VENATORIO

- 12.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.
- 12.2 Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante, appostamento, selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, indicandolo con il numero corrispondente a quello riportato sul proprio tesserino venatorio che precede l'ATC prescelto. Qualora intenda invece esercitare la caccia in Azienda Venatoria, o fuori regione, o in mobilità, deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ).
- 12.3 In caso di abbattimento, il cacciatore, per ognuno dei capi abbattuti, deve apporre nel primo spazio utile a fianco della sigla della specie abbattuta un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.
- 12.4 È obbligatorio annotare i singoli capi subito dopo l'abbattimento accertato.
- 12.5 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
- 12.6 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
- 12.7 Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE il cacciatore interessato dovrà rendicontare gli abbattimenti mediante il portale regionale "Gestione interventi di caccia e controllo" al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/caccia-e-fauna/gestione-interventi-di-caccia-e-controllo>. La tempistica di compilazione e le modalità saranno definite nell'atto deliberativo di autorizzazione al prelievo.
- 12.8 La rendicontazione dei capi abbattuti mediante portale regionale "Gestione interventi di caccia e controllo" dovrà essere effettuata anche per la specie **Tortora**. In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994.
- 12.9 In caso di mancata comunicazione, o anche d'incompletezza dei dati riportati in tale portale rispetto ai dati segnati nel tesserino venatorio, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994.
- 12.10 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, oltre alla compilazione prevista ai precedenti punti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "Caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, il titolare, per ottenere un duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.
- 12.11 In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, il titolare, per ottenere un duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.
- 12.12 Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto 12.11. Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
- 12.13 Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
- 12.14 I cacciatori provenienti da altre Regioni devono effettuare l'annotazione del tipo di caccia (V = vagante; A = appostamento) anche se il loro tesserino non prevede l'apposito spazio.
- 12.15 Al fine di consentire la caccia di selezione alla specie cinghiale i capi abbattuti nel periodo 16 aprile-31 maggio 2022 e 31 marzo-31 maggio 2023 vengono annotati su apposito tesserino integrativo approvato con il calendario venatorio.

13. DISPOSIZIONI FINALI

- 13.1 I cani devono essere obbligatoriamente registrati e identificati individualmente all'anagrafe canina, ai sensi delle norme vigenti. È vietato l'utilizzo di radiocollari o collari elettronici muniti di punzoni attivi, nonché qualsiasi strumento comunque denominato, idoneo ad inviare impulsi elettrici atti a creare maltrattamento al cane. È consentito l'utilizzo di localizzatore GPS.
- 13.2 Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.
- 13.3 La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all'art. 55 della Legge Regionale n. 8/1994; è ammesso l'uso in comodato di richiami vivi. In tal caso il cacciatore deve possedere copia del documento di detenzione.
- 13.4 È vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica ai fini dell'azione di caccia, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22 del R.R. n. 1/2008 e nei casi in cui risulta di primaria importanza tutelare la sicurezza e la salute personale.
- 13.5 Fatto salvo quanto previsto dall'allegato tecnico del R.R. n. 1/2008, chiunque eserciti la
- 13.6 È vietato a chiunque l'abbattimento di ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe di età al capo assegnato, salvo specifiche autorizzazioni.
- 13.7 Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

ALLEGATO A: PERIODI DI CACCIA 2022/2023						
SPECIE	PERIODI DI CACCIA					Gennaio
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
Starna (*)		18			30	
Pernice rossa (*)		18			30	
Fagiano		18			4	IN AFV 30
Volpe		18				30
Lepre comune		18			4	IN AFV 31
Silvialago (Minilepre)		18			4	IN AFV 31
Coniglio selvatico		18			4	
Cinghiale (**)		1				30
Cornacchia grigia	1					14
Gazza	1					14
Ghiandala	1					14
Germano reale		18				30
Canapiglia		18				30
Fischione		18				30
Codone		18				30
Mestolone		18				30
Alzavola		18				19
Marzaiola		18				30
Folaga		18				30
Gallinella d'acqua		18				30
Porciglione		18				30
Beccaccino		18				30
Frullino		18				30
Quaglia		18			30	
Beccaccia		1				19
Tortora (solo in 3 giornate da appostamento)	1	15				
Colombaccio	1					14
Allodola		1				31
Merlo	1				12	
Cesena		18				30
Tordo bottaccio		18				19
Tordo sassello		18				19

(*) Solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dal Settore Agricoltura Caccia e Pesca regionale nel rispetto del PFVR.
(**) caccia in forma collettiva per un arco temporale massimo di tre mesi

ALLEGATO B: TEMPI DI PRELIEVO PER GLI UNGULATI IN SELEZIONE 2022/2023 (fermo restando il divieto di caccia il martedì e il venerdì)			
CACCIA DI SELEZIONE			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO IN SELEZIONE	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1° giugno – 14 luglio 15 agosto – 29 settembre	M	I, II
	1° gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree a gestione non conservativa (C 1)	1° giugno – 14 luglio 15 agosto – 29 settembre 1° gennaio – 30 marzo	M M e F	I, II tutte le classi
	1° settembre – 29 settembre 2° novembre – 15 marzo	M M	I I, II e III
DAINO	1° gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
	1° settembre – 29 settembre 2° novembre – 15 marzo	M M	I I, II e III
DAINO in aree a gestione non conservativa (C 1)	1° settembre – 29 settembre 2° novembre – 15 marzo	M M	I I, II e III
	1° gennaio – 30 marzo 5 ottobre – 15 febbraio	M e F M	tutte le classi III
CERVO	5 ottobre – 15 marzo 1° gennaio – 15 marzo	M F M e F	I e II I e II 0
	5 ottobre – 15 febbraio 1° gennaio – 30 marzo	M M e F	III tutte le classi
MUFLONE	2 novembre – 30 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	16 aprile – 29 settembre	M e F	tutte le classi, tranne le F adulte accompagnate in aree a gestione conservativa
	1° ottobre – 31 maggio	M e F	tutte le classi (*)

(*) Se le F adulte risultano accompagnate da giovani andrebbe data priorità all'abbattimento di questi ultimi, come evidenziato da ISPRA

ALLEGATO C: CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI					
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE			
Pernice rossa (*)	1	Non più di 2 capi complessivamente	5		
Starna (*)	1		5		
Fagiano	2				
Lepre comune	1		10		
Coniglio selvatico	2				
Silvialago (Minilepre)	5	Non più di 10 capi complessivamente	Non più di 25 capi		
Canapiglia	10				
Fischione	10				
Codone	5				
Mestolone	10				
Alzavola	10				
Marzaiola	10				
Gallinella d'acqua	10				
Porciglione	10				
Beccaccino	10				
Frullino	10	Non più di 10 capi complessivamente	25 capi		
Volpe	25				
Cinghiale	25				
Cornacchia grigia	25				
Gazza	25				
Ghiandala	25				
Germano reale	25				
Folaga	10				
Quaglia	5			complessivamente	25
Tortora	5				
Beccaccia	3				
Colombaccio	15				
Allodola	10				
Merlo	5 (dal 1/9 al 15/9) 25 (dal 18/9 al 12/12)				
Cesena	25				
Tordo bottaccio	25				
Tordo sassello	25				

(*) Solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dagli SACF nel rispetto del PFVR

ALLEGATO D: ORARI DI CACCIA 2022/2023							
SISTEMA ORARIO	PERIODO	STANZIALE		MIGRATORIA		SELEZIONE	
		INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
ORA LEGALE	16 – 30 aprile 2022					05:20	21:10
	1 – 15 maggio 2022					04:55	21:25
	16 – 31 maggio 2022					04:40	21:45
	1 – 15 giugno 2022					04:30	21:55
	16 – 30 giugno 2022					04:30	22:00
	1 – 15 luglio 2022					04:40	22:00
	16 – 31 luglio 2022					04:50	21:50
	1 – 15 agosto 2022					05:10	21:30
	16 – 31 agosto 2022					05:25	21:05
	1 – 17 settembre 2022				05:45	13:00	05:45
ORA SOLARE	18 settembre - 2 ottobre 2022	07:05	13:00	06:05 A 07:05 V	19:05 A 13:00 V	06:05	20:05
	3 – 15 ottobre 2022	07:20	18:40	06:20	18:40	06:20	19:40
	16 – 29 ottobre 2022	07:40	18:15	06:40	18:15	06:40	19:15
	30 ottobre – 15 novembre 2022	07:00	16:55	06:00	16:55	06:00	17:55
	16 – 30 novembre 2022	07:20	16:40	06:20	16:40	06:20	17:40
	1 – 15 dicembre 2022	07:35	16:35	06:35	16:35	06:35	17:35
	16 – 31 dicembre 2022	07:50	16:40	06:50	16:40	06:50	17:40
	1 – 15 gennaio 2023	07:50	16:50	06:50	16:50	06:50	17:50
	16 – 31 gennaio 2023	07:40	17:15	06:40	17:15	06:40	18:15
	1 – 15 febbraio 2023					06:25	18:35
ORA LEGALE	16 – 28 febbraio 2023					06:05	18:55
	1 – 15 marzo 2023					05:40	19:10
	16 - 26 marzo 2023					05:20	19:30
	27 - 31 marzo 2023					06:00	20:35
	1 – 15 aprile 2023					05:40	20:50
	16 – 30 aprile 2023					05:20	21:10
	1 – 15 maggio 2023					04:55	21:30
	16 – 31 maggio 2023					04:40	21:45

* Gli orari sono arrotondati ai 5 minuti

ALLEGATO F: LINEA PEDEMONTANA

Bologna

Direttrice via Bazzanese (SP n. 569R) – Via Emilia (SS n. 9).

ALLEGATO G: CORSI D'ACQUA 2022-2023

BOLOGNA

Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Quaderna, Canale Navile, Diversivo Navile, Acque Alte (detto Zena o Canale della Botte), Collettore Acque Basse (Lorgana), Allacciate Quarto Circondario, Calcarata, Tombe, Scolo Generale, Sesto Alto e Basso, Fiumicello (da Ponte Cavalle di Mezzolara fino all'imbocco coll'Allacciate), Dosolo, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse in sinistra e Collettore Acque Basse in destra dalla località Amola (Via Romita) al suo termine nella "Borga", Canale Emisario acque basse, Colatore Rangona, Collettore Zena, Torrente Ghironda in Comune di Anzola dell'Emilia a nord della Via Emilia, Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Setta, Garda Alta (dal Palone fino a S. Tommaso), Garda Bassa (dal Palone fino a Via Fioppa Storta), Scolo Menata (dal Palone fino a Via del Signore), Sesto Alto e Basso.

ALLEGATO E: Prescrizioni per terreni in attualità di coltivazione

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE	COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FLOREALI E ORTICOLE A CIELO APERTO O IN SERRA	Orticole in genere, fiori e piante che costituiscono fonte di reddito	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario / conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti	CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne e coltivare faldato e rastrellato	Dal 1° al 30 ottobre NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Dal 1° al 30 ottobre, è consentito il solo transito con fucile in custodia. È possibile inoltre accedere per la raccolta del capo
ASPARAGO	Orticola	NO vagante. È consentita la caccia vagante solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione dall'apertura generale alla prima domenica di dicembre	SI'	//	RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparare in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Accesso solo per la raccolta del capo abbattuto all'esterno. È ammesso l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti con divieto assoluto di sparare.
VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario / conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico in busta lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti	PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate fino al taglio (o fino al 30/9)	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
VIGNETI E ULIVETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparare in direzione delle piante	COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggere	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparare in direzione delle piante	COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale, girasole, colza, ravizzone, mais, sorgo, saggina, soia dalla semina al raccolto	NO, vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto. NO per la soia	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico. Consentito il transito con fucile scarico dalla semina alla comparsa della prima foglia, esclusivamente su terreno asciutto.
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine	SI' con divieto assoluto di sparare in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	SI' con divieto assoluto di sparare in direzione delle piante	COLTURE DA SEME	Terreni coltivati a colture cerealicole, altre erbacee o ortive per produrre sementi	NO, vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	NO	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparare in direzione delle piante	TARTUFAIE COLTIVATE	Tartufole coltivate ai sensi della Legge Regionale n. 24/1991	NO, vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparare in direzione delle piante	NO	È ammesso l'attraversamento, con fucile scarico
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparare in direzione delle piante	IMPIANTI DA BIOMASSA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparare in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo	È consentito con il fucile scarico per il recupero del capo abbattuto all'esterno
FRUTTETI SPECIALIZZATI DOPO LA RACCOLTA	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine dopo la raccolta	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparare in direzione delle piante	CANAPA	Dalla semina al raccolto	NO	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	È consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
					ALLEVAMENTI ITTICI	Terreni destinati all'allevamento ittico intensivo quando non siano tabellati a divieto di caccia	SI	SI	SI

N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole provinciali territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltro alla Polizia provinciale.

Danni in agricoltura: Bo3 pecora nera?

Le differenze specifiche nei diversi distretti, per sforzo di caccia, efficacia delle prevenzioni e danni, sono significativamente diverse.

Da qui si prospetta un complesso e difficile progetto di revisione e di riequilibrio.



Chiuso il conteggio delle richieste di contributi per i danni da fauna selvatica al settore agricolo per l'anno solare 2021, ci ritroviamo un totale di 134.986 euro. In un bilancio consuntivo di 550.147 euro, questa voce incide per il 24,5%, un quarto del nostre disponibilità economiche. Non molto diversa la cifra dell'anno precedente, pari a 136.827 euro.

All'interno di queste cifre generali, nel 2020 i danni da cinghiale assommavano a 89.240 euro, pari al 65,5%, seguiti dal cervo, con il 21%, e il 6% per gli altri ungulati. Trascurabili le restanti categorie di fauna stanziale. Nell'esercizio appena concluso i danni da cinghiale schizzano a 104.258 euro, pari al 77,2%, mentre il cervo scende al 12%. Così, nella gestione del nostro Atc, dopo le spese correnti e gli investimenti, sempre più scarsi e difficili, quasi un quarto delle risorse se ne va con valore aggiunto pari a zero: perdita di ricchezza per gli agricoltori e perdita di ricchezza per l'Atc.

Se si va a vedere la ripartizione dell'intera voce danni all'interno del territorio Atc Bo3, troviamo al primo posto il distretto 14, che da solo raggiunge il 19,3% con differenze al suo interno più che significative, poi il 13 con il 16% e il 9 con l'11,4%. Tre dei quattordici distretti fanno da soli il 46,7% del totale. Naturalmente l'interpretazione di questi dati lordi comporta una valutazione di molte altre variabili: il rapporto tra superficie agricola e superficie boschiva/incolta, la natura delle colture agricole prevalenti, gli interventi di

prevenzione, la presenza di parchi e aziende faunistiche, le risultanze dell'azione venatoria, sia collettiva che di selezione. Ne deriva che gli eventuali correttivi vanno studiati e tarati caso per caso. Risultano soddisfacenti le procedure, introdotte già da qualche anno, sulle modalità di definizione delle stime tramite perizie di danno condotte in tempo reale, professionali e documentate, voce che ha contribuito in passato a generare diffuse divergenze e incertezze. Paradossalmente, questa maggiore affidabilità delle quantificazioni non ha sortito alcun effetto positivo sull'altro capitolo che

drammaticamente complica e aggrava il tema danni: i contenziosi aperti per via giudiziaria che rappresentano una conferma - semmai ce ne fosse bisogno - di quanto la questione sia sfuggita di mano. Ma di questo parleremo un'altra volta. Posto che dovrebbe essere condiviso da tutti l'obiettivo di ridurre l'impatto della fauna sulle attività agricole perché nessuno ne dovrebbe avere un qualche beneficio, gli strumenti disponibili sono teoricamente noti.

Al primo posto, non sembri noioso ripeterlo, non può che collocarsi la riduzione della fauna, nessuno

PESTE SUINA: il nostro impegno

Dopo il rinvenimento di un focolaio di peste suina africana rilevato nella provincia di Alessandria, oltre ai rigorosi provvedimenti sanitari prontamente adottati nella zona, le Regioni confinanti, tra cui l'Emilia-Romagna, sono state messe in allerta: per ora sono vigenti misure sanitarie precauzionali solo nelle province di Parma e Piacenza, confinanti con l'omologa piemontese. Per le altre province, tra cui Bologna, l'obiettivo è di monitorare l'eventuale presenza del contagio tra i suidi selvatici. L'infezione è esclusiva dei suini domestici e selvatici, e non comporta rischi per l'uomo, ma una sua diffusione nel settore suinicolo sarebbe economicamente catastrofico.

Con il coordinamento del Servizio territoriale agricoltura caccia e pesca di Bologna sono stati concordati 4 interventi di monitoraggio territoriale alla ricerca di eventuali animali morti o loro resti. Zone privilegiate i fondovalle fluviali e le fasce adiacenti alle grandi arterie stradali. Nell'Atc Bo3 che si estende per tutto l'Appennino dal Reno al Setta fino alla Valsamoggia, una prima uscita è stata condotta in oltre 600 ettari ricompresi tra l'asse autostradale A1 e la strada comunale Sparvo a sinistra del fiume Setta. Hanno partecipato oltre 50 volontari cacciatori della squadra di Roncobilaccio "Cignalai di Till", affiancati dai agenti della Polizia provinciale, carabinieri forestali, guardie ecologiche volontarie e veterinari dell'Ausl. La ricerca ha dato esito favorevolmente negativo. Un'altra operazione si è svolta in Valsamoggia con altrettanti volontari delle squadre di caccia in girata "Artemis" di Bologna e "I Coralli" di Marzabotto con oltre 40 volontari. È stata controllata la fascia pedecollinare dal casello autostradale di Valsamoggia verso nord fino al confine modenese. Ancora, a seguire, anche il Bo2 effettuerà altri due monitoraggi, uno nel comune di Monzuno, destra Setta, e l'altro nel comune di Pianoro.



strumento venatorio escluso. Dalla verifica dell'efficienza delle squadre collettive all'incentivazione della caccia di selezione. A questo proposito, il regolamento recentemente approvato dal Consiglio direttivo del Bo3 va appunto nella direzione di rendere meglio praticabile ed efficiente tale forma di prelievo venatorio. Quest'anno, rispetto alle quote di prelievo assegnate, le squadre di braccata hanno adempiuto con medie abbastanza costanti agli obiettivi richiesti con l'abbattimento di 2.867 capi in collettiva e 508 in selezione. Seppure si tratta di numeri non marginali, l'accento va posto non solo sugli animali prelevati, ma su quanti ne rimangono, dato su cui i cacciatori tendono a glissare... Il piano di prelievo proposto per la prossima stagione prevede la conferma con un qualche incremento dei numeri mi-

nimi richiesti. Quanto alla caccia collettiva, se i dati medi di prelievo sono conformi alle assegnazioni, in realtà le differenze specifiche nei diversi distretti, per sforzo di caccia, efficacia delle prevenzioni e danni, sono significativamente diverse. Da qui si prospetta un complesso e difficile progetto di revisione e di riequilibrio. Meno soddisfatte si dichiarano le squadre di girata operanti nella fascia collinare dell'Ambito, i cui dati risultano notevolmente diversificati. Grande aspettativa si ripone sulla ventilata riforma del regolamento sulla caccia degli ungulati che, introducendo la pratica della minibraccata, può dare una risposta soddisfacente al miglioramento delle performance delle squadre. L'altro strumento da incentivare

riguarda le prevenzioni. Non a caso la normativa di settore tiene, insieme al capitolo danni, anche la voce prevenzione. Non c'è dubbio che per questo tipo di intervento, che pesa in bilancio per cifre del tutto ragguardevoli, sia da mettere in campo una revisione delle procedure per arrivare il più possibile ad una ottimizzazione del servizio in vista di una maggiore efficacia ed economicità. Piani di controllo e vigilanza, infine, costituiscono corollario indispensabile integrando detti obiettivi. Queste le valutazioni oggetto di analisi che il Consiglio direttivo è chiamato a svolgere per arrivare a formulare i possibili correttivi. Non si tratta di risultati immediati e forse soddisfacenti per tutti, ma l'importante è cominciare.



**NEI NOSTRI PUNTI VENDITA
POTRAI TROVARE IL MEGLIO DI ALIMENTI,
CUCCE, ACCESSORI E TANTO ALTRO**



www.cocoricoshop.it

**PUNTI VENDITA
COCORICÒ**

**CASALECCHIO DI
RENO (BO)**
Via Porrettana, 522
Tel 051 577494

**PEGOLA DI
MALALBERGO (BO)**
Via Nazionale, 351
Tel. 051 6601192

CENTO (FE)
Via Ferrarese, 37/c
Tel. 051 901111

**VILLANOVA DI
CASTENASO (BO)**
Via Tosarelli, 171
Tel. 051 6053414

IMOLA (BO)
Via Bentivoglio 25,
angolo via 1° maggio
Tel. 0542 643459

LA RIFORMA DELL'ART.9 DELLA COSTITUZIONE

I cacciatori, lo scrivo immediatamente a scanso di equivoci, non hanno di che preoccuparsi circa il presunto de profundis della legge 157/92.

Lo scorso 8 febbraio è stata approvata la proposta di legge intesa a modificare gli articoli 9 e 41 della Costituzione.

Il nuovo testo dell'art. 9 risulta così formulato:

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca



scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".

Come al solito, in questo nostro Paese dove il senso della misura sembra essersi perduto nelle nebbie degli anni trascorsi per lasciare posto alle faziosità di parte, ho assistito ai commenti trionfalistici di chi si è affrettato ad esultare ed a far sapere che con l'introduzione di tale artico-

lo la legge 157/92 avrebbe esalato l'ultimo respiro.

I cacciatori, lo scrivo immediatamente a scampo di equivoci, non hanno di che preoccuparsi circa il presunto de profundis della legge statale.

La riforma contiene sì un riconoscimento dell'importanza della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e degli animali, ma a ben vedere si tratta di principi che non hanno la portata rivoluzionaria che si vorrebbe loro assegnare.

È vero, l'art. 9 è collocato tra i principi fondamentali (artt. 1-12) della Costituzione, e tale collocazione di rango ne evidenzia il rilievo ma, al di là delle questioni di forma e sistematiche, lo Stato e le Regioni - ciascuno per quanto di propria competenza - si sono da lunga data muniti di normative di protezione dell'ambiente e della fauna (selvatica e non). Vorrei qui ricordare che

già con la modifica del titolo V della Costituzione, nell'art. 117 era stato previsto - sia pure nel contesto della ripartizione delle materie fra lo Stato e le Regioni - come lo Stato avesse legislazione esclusiva, fra le altre, nella seguente materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" (comma 2, lettera s).

E vorrei altresì ricordare che la Corte costituzionale, in numerose decisioni, ha mostrato ampiamente di accedere ad un'interpretazione ampia del concetto di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" ricomprendendovi la protezione della fauna selvatica e non; per altro e diverso profilo ha più volte ribadito l'attestazione in capo allo Stato della competenza esclusiva in tema di legislazione nella materia.

Tanto è vero che in ripetute occasioni la Corte ha censurato talune norme contenute in disposizioni regionali (anche in materia



Foto Virgilio Donati

ARMERIA
GRANDI
di Bossi Andrea

Via de' Castagnoli, 4/A (BO)
339 4653305
info@armeriagrandi.it
www.armeriagrandi.it

Laboratorio riparazioni e vendita armi
Caccia tiro difesa nuove e usate
Accuratizzazione armi rigate e bedding
Vendita assistenza ZEISS
Coltelleria

di caccia) proprio richiamandosi alle esigenze unitarie della tutela anzidetta.

Vorrei ricordare, ad esempio, le pronunce di illegittimità costituzionali di norme intese a forzare talune disposizioni della legge 157/92 in materia di calendari venatori.

La legge 157/92 - entro subito in argomento, visto il richiamo fatto - è tutt'altro che una nave in fase di affondamento, come si vorrebbe attestare da parte di talune forze ambientaliste, fin troppo note ai cacciatori.

Appare in palese malafede chi - per convenienza, ideologia o superficialità - dimostri di trascurare che la legge 157/92 non è soltanto una normativa atta a disciplinare l'esercizio venatorio, ma un provvedimento ben più complesso nel cui corpo sono ravvisabili diverse, ed ugualmente rilevanti, finalità.

Del resto la stessa intitolazione del provvedimento dovrebbe chiarire ai cittadini gli obiettivi della legge, allorquando nel lontano 1992 (la 157 ha da poco compiuto i trent'anni) venne licenziata in questi termini "Nor-

me per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

La protezione della fauna selvatica, nell'ottica del provvedimento, appare chiaramente prioritaria rispetto all'attività venatoria stessa.

Devo evidenziare che non si tratta di pure formulazioni di stile: chiunque si sia preso la briga di andare a leggere l'intero corpus della legge non ha sopportato certo le fatiche di Ercole per rendersi conto della presenza di numerose norme intese ad assicurare la tutela della fauna selvatica (e quindi: "degli animali").

In questo senso potremmo dire che la riforma dell'art. 9, facendo riferimento agli animali in generale (senza cioè la specificazione dell'attributo della "selvaticità"), ha esteso l'ambito di applicazione del principio costituzionalizzato a tutti gli animali.

Ed in questa prospettiva appare chiaro che la forza innovativa della riforma si riflette con maggior incisività sugli animali non selvatici, considerato che, quanto a questi ultimi, il sistema

delle norme nazionali ed internazionali ha approntato da tempo un ampio e collaudato meccanismo di tutela.

Non è un caso se la legge 157/92 esordisce al comma 1 dell'art. 1 con l'affermazione dello status e del rilievo assoluto della fauna selvatica: "1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale".

E non basta ancora poiché "2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole".

In questo contesto di protezione si inseriscono altresì le normative dell'Unione Europea e le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Il nuovo articolo 9 della Costituzione si esprime in termini di "tutela" e la affida alla legge dello Stato.

Fermo quanto ho rilevato sopra in relazione agli animali "non selvatici" (per i quali occorrerebbe una lunga disamina a parte, ma non è questa la sede) una tu-



Foto Virgilio Donati

tela - quanto mai incisiva - per la fauna selvatica esiste già e si colloca, principalmente, nella legge 157/92.

Circa quest'ultima, vorrei ricordare ai lettori sia che le leggi regionali, pur nell'area di loro competenza, completano il quadro di protezione accennato, quanto che non è dato ai provvedimenti regionali di scavalcare quelle norme della legge 157 che la Corte ha definito "aventi valore di riforma economico-sociale". Motivo per cui, ad esempio, le Regioni possono "decurtare" l'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18 della l. 157, ma

non possono operare in senso contrario, ammettendo alla caccia animali selvatici non compresi nell'elenco dell'art. 18 medesimo.

È appena il caso di ricordare che la tutela della fauna è assicurata anche dalle notevoli limitazioni all'attività venatoria in generale, limitazioni che vanno dal periodo del prelievo per le diverse specie cacciabili alle previsioni - rigida ed imm modificabile - dei mezzi di caccia ammessi, dalle specie utilizzabili in funzione di richiamo alle modalità di caccia legittimamente praticabili sul territorio.

E nell'ambito di norme di protezione si ascrivono una buona parte dei divieti contenuti nell'art. 21 e talune disposizioni sul controllo della fauna selvatica di cui all'art. 19.

L'applicazione concreta del regime di tutela di cui abbiamo fin qui ragionato è assicurata dall'apprestamento del sistema punitivo, nel quale le sanzioni penali dell'art. 30 e quelle amministrative dell'art. 31 garantiscono l'osservanza dei precetti della legge 157.

La stessa previsione di un ampio ventaglio di personale al quale sono state attribuite funzioni di

INNTECNICA

Occhiali da caccia, tiro a volo e bersaglio delle migliori marche.

Personalizzabili e graduabili.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Bologna | C.C. Fossolo 2 | Tel. 051. 545648
 Castel San Pietro Terme | Via Matteotti, 34
 Casalecchio di Reno | C.C. La Meridiana
 Castelmaggiore | C.C. Le Piazze

Faenza | C.C. La Filanda
 Medicina | Piazza Garibaldi, 33
 S. Giovanni in Persiceto |
 C.C. Porta Marcolfa



OTTICA INN

Rivederci sarà un piacere

vigilanza la dice lunga sulla volontà del legislatore di garantire l'osservanza delle regole su ambiente ed animali.

È sufficiente scorrere l'art. 28 per rendersi conto che quella dei cacciatori è senz'altro la categoria più vigilata del Paese!

L'art. 9 va, conseguentemente, letto nella cornice delle considerazioni che ho svolto fino qui. Devo anche rammentare la presenza nel sistema legislativo italiano di altre leggi speciali volte alla tutela dell'ambiente.

Mi limito a richiamare la l. 394/1991, ovvero la legge quadro statale sulle aree protette, la quale all'art. 1 recita nei termini che seguono: *"1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accor-*

di internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese".

E stiamo parlando del 1991... ergo: poco di nuovo sotto il sole.

Ho già accennato sopra al riferimento alla tutela degli animali, intesi nell'ampia generalità della categoria. Ribadire l'esigenza di protezione è un principio che non può non essere oggetto di condivisione. Ricordo, tuttavia, l'esistenza da tempo nel sistema penale di norme a presidio di tale esigenza.

Mi riferisco principalmente alle disposizioni sul maltrattamento degli animali di cui al codice penale (Titolo IX bis:

"Dei delitti contro il sentimento per gli animali", artt. da 544 bis a 544 sexies, nonché gli artt. 727 e 727 bis). Tra l'altro, noto incidentalmente come tali norme siano in parte applicabili non solo agli animali domestici, ma anche a quelli selvatici i quali, nelle ipotesi previste, si trovano tutelati anche da siffatte disposizioni oltre che da quelle di cui alla legge sulla caccia.

Ci sarebbero ulteriori riflessioni da svolgere sulla riforma che ha interessato l'art. 9, ma non è questa la sede appropriata: mi sono limitato ad intrattenere sui paventati effetti della norma riscritta, relativamente alla quale - e concludo - non è proprio il caso di urlare *"Al lupo, al lupo"*.

Trattoria "la bassa"

di Cassoli Simone

CUCINA CASALINGA

*Locale completamente rinnovato
Aria condizionata*

**dal 1° ottobre al 30 giugno
apertura serale: venerdì e sabato**

È gradita la prenotazione

Tel. 051 733150

Via Don Minzoni, 6 - Anzola Emilia (Bo)

E-mail: simonecassoli@hotmail.it





Centralpneus

L'impronta della sicurezza

Centro Pneumatici

Auto, Moto & Mezzi Pesanti

Tagliandi - Revisioni - Assetto Vetture

GARANZIA



SALVA PNEUMATICO

Siamo rivenditori Ufficiali Pirelli. **TI OFFRIAMO**

Un anno di protezione per i tuoi pneumatici in caso di guasto accidentale.
Attivala **gratuitamente** online.

DA QUEST'ANNO

NUOVO 4 STAGIONI PIRELLI!

IMPRONTABO



Richiedila nei nostri uffici!



051-322022 Via Stendhal 11 - Bologna

Vincere la notte.

Con tecnologia,
ergonomia e qualità.



Seeing beyond



Il nuovo ZEISS DTI 3/35 Thermal Imaging Camera

L'avanzata tecnologia di visione termica utilizzata da ZEISS fornisce immagini dettagliate per un riconoscimento estremamente affidabile della preda. E grazie all'innovativa costruzione e al concetto ErgoControl, lo ZEISS DTI 3/35 trova una solida presa nella mano dell'osservatore e garantisce un uso intuitivo anche al buio o al freddo. Voluto e sviluppato da esperti cacciatori, lo ZEISS DTI 3/35 offre semplicemente il massimo per la caccia notturna.

zeiss.com/thermal-imaging